

(N. 230)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro della Difesa

(PACCIARDI)

di concerto col Ministro del Tesoro

(PELLA)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 9 GENNAIO 1949

Modifiche all'articolo 1 del decreto legislativo 15 agosto 1947, n. 1072, concernente facoltà di conferire promozioni, avanzamenti e trasferimenti per merito di guerra ai militari dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica per fatti d'armi compiuti durante la guerra 1940-45, anche dopo la cessazione dello stato di guerra.

ONOREVOLI SENATORI. — L'articolo 5, secondo comma, della legge 6 giugno 1935, n. 1404, stabilisce che il passaggio di ufficiali dal ruolo dei Comandi marittimi a quello dei Comandi navali, nel Corpo di Stato Maggiore, e da quello dei Servizi a quello delle Direzioni nel Corpo del Genio Navale, può avvenire, soltanto in tempo di guerra, per meriti speciali derivanti dalla opera complessiva prestata dagli ufficiali interessati.

Tale norma ispira evidentemente allo stesso principio che ha informato la regolamentazione dei provvedimenti di promozione, avanzamento e trasferimento in servizio permanente effettivo per meriti di guerra, i quali, com'è noto, potevano essere adottati soltanto per il tempo di guerra, e, cioè, nel caso dell'ultimo conflitto, con data non posteriore a quella del 15 aprile 1946.

Mentre, però, per le promozioni, gli avanzamenti ed i trasferimenti in servizio permanente effettivo per meriti di guerra si è provveduto, con decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 15 agosto 1947, n. 1072, a prorogare fino a due anni dopo la data di pubblicazione del decreto stesso la facoltà di conferire tali riconoscimenti, in considerazione delle molteplici circostanze che potevano avere impedito l'inoltro e l'accoglimento delle relative proposte, nulla è stato disposto per quanto riguarda il passaggio nel ruolo Comandi navali e nel ruolo Direzioni del Genio Navale.

Ragioni di equità e di eguaglianza di trattamento in situazioni del tutto analoghe, disciplinate da disposizioni di legge ispirate allo stesso principio e la considerazione, altresì, che la ragione giustificatrice dell'anzidetta

proroga s'identifica in sostanza nella stessa *ratio legis* del decreto legislativo 15 agosto 1947, n. 1072, consigliano di modificare l'articolo 1 del citato decreto, nel senso di prevedere fino alla scadenza del termine indicato nel suddetto articolo 1, la possibilità di effettuare, per speciali meriti acquisiti durante la guerra, trasferimenti dal ruolo dei Comandi marittimi a quello dei Comandi navali, nel Corpo di Stato Maggiore, e dal ruolo dei Servizi a

quello delle Direzioni, nel Corpo del Genio Navale.

Ai fini suesposti risponde l'unito disegno di legge, al quale è stato dato effetto retroattivo, ad evitare qualsiasi soluzione di continuità fra la norma dell'articolo 5, secondo comma, della legge n. 1404, che ha cessato di avere efficacia col 15 aprile 1946, e quella del nuovo provvedimento che è inteso in sostanza a prorogare l'efficacia del citato articolo 5.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Dopo il 1° comma dell'articolo 1 del decreto legislativo 15 agosto 1947, n. 1072, è aggiunto il seguente:

« Fino alla data suindicata, possono, altresì, essere effettuati trasferimenti dal ruolo dei Comandi Marittimi a quello dei Comandi Navali per gli ufficiali del Corpo di Stato Maggiore, e dal ruolo dei Servizi a quello delle Direzioni per gli ufficiali del Corpo del Genio Navale, ai sensi dell'articolo 5, 2° comma, della legge 6 giugno 1935, n. 1404 ».

Art. 2.

La presente legge ha effetto dal 16 aprile 1946.